

Risorse, fondo e contratto integrativo: mosse di dicembre sull'accessorio

Gianluca Bertagna

La costituzione del fondo del trattamento accessorio entro l'anno e la certificazione dell'organo di revisione salvano sia le risorse stabili sia quelle variabili. La sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 20/2024 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 2 dicembre) chiude una querelle che in questo periodo dell'anno mette ansia alle amministrazioni locali. Infatti, nonostante gli inviti del contratto nazionale a stipulare gli integrativi entro il primo quadrimestre, ci si riduce ad affrontare queste tematiche agli sgoccioli dell'anno, con il rischio di non riuscire a chiudere entro l'esercizio. Ecco quindi il timore di "perdere" importanti risorse economiche da destinare alla premialità del personale dipendente, tenuto conto delle diverse interpretazioni giunte dalle sezioni regionali della Corte che hanno reso più delicata ogni decisione. Con la chiusura del cerchio ad opera della sezione Autonomie è ora possibile vedere la luce al termine del tunnel. Tenuto conto dei principi contabili, dai magistrati giungono regole chiare.

La procedura relativa al trattamento accessorio si basa su tre elementi chiave: stanziamento delle risorse, costituzione del fondo, contrattazione integrativa. I primi due, ogni anno, sono imprescindibili. Quanto al terzo, nella delibera viene ricordato che l'articolo 8 comma 1 del contratto del 16 novembre 2022, prevedendo la validità triennale dell'integrativo, non obbliga gli enti a procedere annualmente alla finalizzazione delle risorse. In aggiunta si prevede che, se non stipulato l'integrativo annuale, rimangono efficaci i contratti precedenti. Con questa logica, non si è mai scoperti dal punto di vista dell'esigibilità delle prestazioni e quindi la questione si sposta sul versante della costituzione del fondo.

Se un ente in un esercizio non stipula il contratto integrativo, quindi, cosa accade alle risorse del fondo?

Lo afferma il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti: nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse – sia stabili sia variabili - non utilizzate a valere sul fondo costituito e certificato dall'organo di revisione confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In altre parole, si potranno erogare nell'esercizio successivo i compensi accessori già previsti nel contratto vigente e questo potrà avvenire anche nel nuovo anno senza dover stipulare un altro contratto. I magistrati chiudono la delibera affermando che, per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno

sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

A questo punto, viene davvero da chiedersi: quale sia il senso di stipulare un contratto integrativo con l'affanno entro il 31 dicembre di ogni anno se quello precedente è ultrattivo e se il nuovo potrà decorrere solo dalla data di stipula.

Ora che anche la Corte dei conti ha esaminato la questione la risposta è facile: nessuno. A meno che la contrattazione non intenda attribuire nuovi differenziali stipendiali, le cosiddette progressioni economiche, perché in questo caso il decentrato dovrà prevederne criteri e stanziamento necessariamente entro l'anno stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA